

AVV. BRUNO ROSSINI
AVV. VITTORIO POLI
AVV. GIANLUIGI MIGONE
AVV. PATRIZIA ROSSINI
AVV. BARBARA MEDAGLIANI
AVV. DAVIDE CONFORTI
AVV. ANDREA FERRARI
DOTT. CARLO TEMPESTA

Viale Monte Nero, 80
20135 Milano

Tel.: +39 02 5519 1737
Fax: +39 02 5519 1738

Le sanzioni derivanti dall'inosservanza delle misure di contenimento da contagio Covid-19 alla luce del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

L'emergenza sanitaria che sta duramente colpendo l'Italia è stata affrontata dal nostro legislatore attraverso l'adozione di numerosi atti normativi sia di fonte primaria (soprattutto con l'emanazione di decreti legge) sia di fonte secondaria (in particolare, attraverso l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) che si sono rapidamente affastellati nel corso di poco più di un mese.

A rendere il quadro normativo ancora più confuso, si sono aggiunte, in particolare, le ordinanze emanate dalle Regioni, alcune contrastanti in parte con i provvedimenti nazionali.

Anche al fine di tentare di mettere ordine a tale situazione e cercare di chiarire alcuni aspetti controversi emersi in tale breve (ma intenso) lasso di tempo, il Governo è, da ultimo, ricorso nuovamente allo strumento della decretazione d'urgenza mediante il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Il provvedimento citato, per quanto qui interessa, ha innovato radicalmente la disciplina concernente le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni di contenimento del virus che sono state (o che verranno) adottate da Governo e Regioni.

In particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto prevede che *"salvo che il fatto costituisca reato"* (c.d. clausola di riserva su cui si tornerà più avanti) l'inosservanza delle misure¹ di contenimento adottate sia dal Governo sia dalle Regioni è punita in via amministrativa con il pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00, sanzione che può essere aumentata fino ad un terzo, nel caso di violazione delle misure mediante l'utilizzo di un veicolo².

¹ *"Le misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1"*.

² Il Decreto prevede inoltre, al comma 2 dell'art. 4, che l'inosservanza delle misure di contenimento da parte di attività ed esercizi commerciali comporta la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, sanzione che

Il medesimo comma chiarisce inoltre che *“non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3”*.

Il Governo, con tale previsione, non solo ha di fatto depenalizzato la fattispecie precedentemente sanzionata dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ma ha anche espressamente chiarito che le inosservanze “meno gravi” delle misure di contenimento non possono neppure essere punite penalmente mediante il ricorso al reato previsto dall’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), che alcune procure della Repubblica, tra cui quella milanese, avevano ipotizzato di contestare in tali casi (come si vedrà più avanti il reato contravvenzionale in questione è configurabile in un’ipotesi più grave).

Alla luce della citata depenalizzazione, Il Governo si è inoltre preoccupato di regolamentare le violazioni accertate nel periodo di vigenza della precedente disciplina, sancendo al comma 8 dell’art. 4 che in tali casi verrà applicata retroattivamente la sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00 (*“le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”*).

Ciò significa che i procedimenti penali che sino ad ora sono stati rubricati dalle diverse procure d’Italia per tali violazioni, dovrebbero venire archiviati e i relativi atti trasmessi all’autorità amministrativa per l’irrogazione della sanzione di sua competenza.

Rimangono invece penalmente rilevanti (ciò vale anche per il passato), in forza della clausola di riserva *“salvo che il fatto costituisca reato”*, le condotte che integrano uno specifico reato.

Si pensi, a titolo di esempio, al caso del datore di lavoro che non adotti alcuna procedura/protocollo (o che adotti misure insufficienti) a tutela dei propri dipendenti così violando le disposizioni di contenimento in materia di sicurezza nelle attività produttive e professionali. In caso di contagi tra dipendenti, rischia di vedersi contestato il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.), aggravate dalla violazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.

Tra le condotte penalmente rilevanti rientra anche la violazione della misura della quarantena da parte del soggetto risultato positivo al Virus.

Il Legislatore, con il provvedimento in questione, ha inteso specificatamente chiarire che tale violazione verrà punita, ai sensi dell’articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie³, con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000 *“salvo che il fatto*

si cumula a quella sopra descritta; il provvedimento sancisce anche, al comma 5 del medesimo articolo, che la reiterazione delle violazioni comporta il raddoppio delle sanzioni.

³ Così come modificato dal comma 7 del medesimo art. 4 del Decreto Legge.

costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato" (doppia clausola di riserva).

Rimangono comunque configurabili, come espressamente previsto dalla doppia clausola di riserva, sia la fattispecie colposa di cui all'art. 452 c.p. rubricata "*Delitti colposi contro la salute pubblica*", sia ogni altro reato più grave (si pensi ad esempio al caso limite dell'epidemia dolosa prevista dall'art. 438 c.p.).